



Università  
per Stranieri  
di Perugia

# **REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER**

**(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 11/07/2024)**



## **Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. L'Università per Stranieri di Perugia – da qui in avanti Ateneo – in attuazione dei principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dalla legge n. 240 del 2010, intende migliorare la qualità della didattica e della ricerca attraverso il potenziamento della dimensione internazionale dell'offerta formativa e il contemporaneo consolidamento e incremento delle reti internazionali di collaborazioni con Università, Centri di Ricerca e/o di Alta formazione di riconosciuto prestigio. L'Ateneo, al fine di potenziare la qualità delle attività didattiche e di ricerca, promuove e incoraggia, nell'ambito della propria offerta formativa e delle proprie linee di ricerca, gli scambi internazionali attraverso la mobilità in entrata di studiosi Visiting Scientist (Visiting Professor/Visiting Researcher) di elevata qualificazione scientifica e con curriculum di rilevanza internazionale provenienti da Università, Centri di ricerca e/o di Alta Formazione stranieri per attività didattiche (Visiting Professor) o per attività di ricerca (Visiting Researcher).

## **Articolo 2 - Definizione di Visiting Scientist**

1. Il Visiting Scientist è uno studioso di riconosciuto profilo scientifico internazionale, proveniente da Università, Centri di ricerca e/o di Alta Formazione stranieri che, anche sulla base di accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è chiamato a svolgere presso l'Ateneo attività formativa, nell'ambito di un corso di studio o di dottorato e/o di ricerca.
2. In casi eccezionali, il Visiting Scientist può essere anche uno studioso di ruolo proveniente da Università, Centri di Ricerca e/o di Alta Formazione, purché in possesso di elevato profilo scientifico internazionalmente riconosciuto.

## **Articolo 3 - Riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher**

1. Al Visiting Scientist è riconosciuto:
  - il titolo di *Visiting Professor* qualora sia incaricato di svolgere attività didattica nell'ambito di un corso universitario o di parte di un insegnamento o modulo ovvero un ciclo di lezioni all'interno di un corso di dottorato;
  - il titolo di *Visiting Researcher* nei casi in cui nel periodo di soggiorno svolga attività di ricerca in collaborazione con i ricercatori dell'Ateneo finalizzate anche a pubblicazioni in coautorato, presentazione di proposte progettuali congiunte in risposta a misure competitive internazionali e dottorato.

## **Articolo 4 - Conferimento dello Status**

1. Il Dipartimento/Centro dell'Ateneo ospitante (di seguito struttura proponente) propone al Rettore, a seguito di delibera di Dipartimento, il nominativo dello studioso cui attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher.
2. La proposta deve contenere:
  - a) nominativo dello studioso;



- b) la denominazione della sede dell'istituzione internazionale cui appartiene lo studioso;
  - c) il curriculum vitae e l'elenco delle pubblicazioni dello studioso;
  - d) la descrizione della qualifica scientifica, delle competenze professionali e di ogni altra informazione che assicuri una esaustiva rappresentazione del profilo scientifico dello studioso;
  - e) il nominativo del Professore/Ricercatore interno di riferimento, di seguito denominato *Faculty Advisor*;
  - f) l'indicazione di eventuali accordi o convenzioni tra l'Ateneo, la struttura proponente e l'istituzione di provenienza;
  - g) il periodo di permanenza dello studioso presso l'Ateneo con l'indicazione della data di inizio e fine della visita;
  - h) la segnalazione se il soggiorno è finalizzato ad attività di didattica o di ricerca. Se attività didattica, vanno indicati: la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento. Se attività di ricerca, la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere in collaborazione;
  - i) la lettera di accettazione dell'invito firmata dal Visiting Scientist;
  - j) l'eventuale richiesta di contributo finanziario da parte dell'Ateneo a valere sui fondi stanziati annualmente nel bilancio destinati a tale finalità;
  - k) l'eventuale impegno della struttura proponente a farsi carico per intero o in parte del rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno, alloggio.
3. Le proposte, indirizzate al Magnifico Rettore, devono essere trasmesse all'area Ricerca e progetti – Servizio Progetti internazionali.
4. Per assicurare regolarità e continuità al susseguirsi di visite, al fine anche di una corretta programmazione finanziaria per l'assegnazione di eventuali contributi da parte dell'Ateneo, le proposte devono pervenire, sia per le attività di didattica, sia per le attività di ricerca:
- entro il 30 marzo di ogni anno, qualora riferito al 1° semestre dell'anno accademico successivo;
  - entro il 30 settembre di ogni anno, qualora riferito al 2° semestre dell'anno accademico successivo.

#### **Articolo 5 - Durata e visita delle sedi**

1. Il periodo di permanenza del Visiting Professor deve essere compreso tra 30 giorni e un anno senza soluzione di continuità.
2. Il periodo di permanenza del Visiting Researcher deve essere compreso tra 30 giorni e un anno, anche non continuativi.
3. I periodi di permanenza indicati ai commi precedenti possono essere derogati da specifici accordi o da esigenze derivanti dai programmi di ricerca.
4. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del Visiting Scientist deve essere data adeguata evidenza e informazione sul sito web istituzionale.



## **Articolo 6 - Erogazione contributo economico - Commissione valutatrice e attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher**

1. Lo status di Visiting non conferisce allo studioso il diritto a retribuzione e/o rimborso spese da parte della struttura ospitante, a meno che non sia espressamente previsto nel provvedimento di proposta di conferimento dello status di cui all'art 3.
2. I fondi per il finanziamento necessario al sostegno dei Visiting Professor e Visiting Researcher devono essere previsti dalla programmazione finanziaria di Ateneo, dai progetti nazionali di ricerca e internazionali. Tali fondi sono distinguibili in:
  - a) Risorse di Ateneo specificatamente destinate;
  - b) Fondi comunitari e internazionali;
  - c) Fonti derivanti da programmi nazionali;
  - d) Fondi derivanti dalle strutture dipartimentali e/o di terzi.
3. Le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor/Researcher che prevedono una richiesta di finanziamento all'Ateneo prima di essere sottoposte al parere del Senato Accademico e alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono valutate da una commissione d'Ateneo (Commissione Visiting Scientist) nominata dal Rettore e composta dal Rettore stesso e dai delegati del Rettore per la Ricerca e la Didattica. La commissione può essere integrata da esperti internazionali.
4. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Curriculum vitae e profilo scientifico del Visiting Scientist;
  - b) Rilevanza internazionale dell'Università, Centro di ricerca o di Alta Formazione di provenienza;
  - c) Congruenza fra la durata del soggiorno e il suo impatto sull'Internazionalizzazione dell'Ateneo;
  - d) Presenza di cofinanziamenti.
5. La Commissione verifica la congruità della richiesta di finanziamento/cofinanziamento ed eventualmente lo ridefinisce nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il compenso previsto ha carattere omnicomprensivo ed è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
6. La valutazione e l'approvazione delle proposte che non contemplano la richiesta di finanziamento di Ateneo è effettuata dal Senato Accademico sulla base dei criteri di cui all'art. 4., punto 2;
7. Nel caso in cui la persona invitata provenga da una sede con la quale esista un accordo che preveda finanziamenti per la mobilità, l'eventuale rimborso delle spese è accordato solo per la parte eccedente il finanziamento percepito in forza dell'accordo.
8. Il titolo di Visiting Professor o di Visiting Researcher è attribuito dal Rettore.



## **Articolo 7 - Diritti e obblighi del Visiting Scientist**

1. Lo studioso durante il periodo di permanenza è tenuto:
  - a) a svolgere le attività secondo il programma di formazione o di ricerca concordato con la Struttura ospitante;
  - b) ad attenersi a tutte le disposizioni interne in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai regolamenti di amministrazione e al codice etico;
  - c) a produrre una relazione scientifica al termine dell'attività di ricerca e/o didattica svolta nel periodo di permanenza presso l'Ateneo, che sarà controfirmata dal *Faculty Advisor*;
  - d) nel caso di svolgimento di attività di insegnamento, a compilare il registro delle attività;
  - e) il Visiting Scientist al termine della propria attività è tenuto alla consegna di tutta la documentazione ai fini di una corretta rendicontazione. La consegna della documentazione è altresì preliminare alla liquidazione dei rimborsi e compensi, se previsti;
  - f) ai fini fiscali, qualora sia in vigore una convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia e il paese di residenza del Visiting Scientist, quest'ultimo può richiederne l'applicazione presentando la documentazione prevista.
  
2. Durante il soggiorno sono garantiti:
  - una postazione di lavoro all'interno della struttura proponente ospitante;
  - la copertura assicurativa per gli infortuni;
  - il supporto informativo e l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo;
  - l'accesso alle risorse bibliotecarie dell'Ateneo;
  - libertà e autonomia scientifica.

## **Articolo 8 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale**

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università per Stranieri di Perugia.
2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia sono regolati in conformità alla normativa vigente in materia.

## **Articolo 9 - Trattamento dati personali**

1. I dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, saranno trattati con strumenti manuali e informatici dagli uffici dell'università per le finalità di gestione del rapporto contrattuale. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'incarico. Sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento citato, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l'aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti elencati vanno indirizzate all'Università per Stranieri di Perugia, al contatto del Titolare: [rettore@unistrapg.it](mailto:rettore@unistrapg.it) o, via PEC: [protocollo@pec.unistrapg.it](mailto:protocollo@pec.unistrapg.it) o al Responsabile della



protezione dati: [rpd@unistrapg.it](mailto:rpd@unistrapg.it)

### **Articolo 10 - Disposizioni finali**

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.